



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 24/09/2020

FATTO

Nel ricorso, il cliente afferma di aver stipulato in data 28/07/2015 un contratto di cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 23/10/2019 in corrispondenza della rata n. 51/120 (pari a Euro 140,00 ciascuna).

Il cliente ha presentato reclamo in data 16/06/2020, chiedendo la somma complessiva di Euro 1.292,00, in relazione alla parte non maturata delle voci di spesa accessorie, con rimborso calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*.

Poiché il reclamo non ha sortito l'esito sperato, il cliente propone ricorso chiedendo la restituzione degli oneri accessori non goduti per complessivi Euro 1.292,00, oltre alle spese legali nell'importo di € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- Le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso poiché si tratta di oneri *upfront*, a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito.
- In ordine alle commissioni di gestione percepite dalla Banca, in conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 119,37, calcolata attraverso i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- A seguito del reclamo l'intermediario offriva al cliente la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 450,00 ma tale offerta non veniva presa in considerazione.

L'intermediario chiede:

- in via principale di rigettare il ricorso;
- in via subordinata, di limitare il rimborso a quanto offerto (€ 450,00);
- in via di ulteriore subordinata, di tenere comunque conto di quanto già rimborsato.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*; inoltre *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi"*.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, i costi accessori di cui si chiede la restituzione sono da considerarsi prevalentemente *up front*; mentre le commissioni di gestione, di natura *recurring*, sono da rimborsare secondo il criterio della curva degli interessi previsto ed approvato a livello contrattuale

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.169,02	Tasso di interesse annuale	5,05%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	140,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	01/09/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,56%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				350,00	Upfront	35,56%	124,47		124,47
Commissioni di gestione				207,60	Criterio contrattuale	***	119,37	119,37	0,00
Commissioni di attivazione				470,40	Upfront	35,56%	167,28		167,28
Commissioni di intermediazione				1.428,00	Upfront	35,56%	507,82		507,82
Totale									675,10

L'importo, come sopra calcolato, non coincide con la somma richiesta, poiché il cliente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci.

Da orientamento costante, non vengono riconosciute le spese di lite stante la serialità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 675,10.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA